

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1087

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOZZI, FERIOLI, CASSANDRO, DE LORENZO, PIERANGELI, TROMBETTA**

*Presentata il 5 marzo 1964*

### Nuove norme sull'esercizio farmaceutico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo ormai nel campo delle farmacie esistono gravi problemi la cui soluzione non può essere ulteriormente differita senza recare serio pregiudizio alla categoria dei farmacisti da un lato ed alla popolazione dall'altro.

In conseguenza di ciò, così com'era già avvenuto nelle passate legislature, anche in quella attuale sono stati presentati sia alla Camera che al Senato diversi progetti di legge dei quali alcuni prevedono una modificazione più o meno radicale del sistema farmaceutico vigente, mentre altri si limitano a proporre modifiche ad alcune particolari norme.

L'esistenza di tali iniziative legislative ci sembra che non pregiudichi l'opportunità di avanzarne ancora una che, a nostro parere, porterebbe un utile contributo al raggiungimento di un'equa e soddisfacente soluzione dei problemi di cui sopra. E poichè siamo ancora convinti che le disposizioni di legge fondamentali che disciplinano l'esercizio farmaceutico hanno in sè dei principi che possono ritenersi tutt'ora validi, con la presente iniziativa non intendiamo promuovere una riforma radicale in tale campo, bensì eliminare quelle disposizioni che hanno fatto il loro tempo e adattarne altre alle nuove esigenze che si sono andate creando.

Tra queste disposizioni riteniamo che abbiano un'importanza preponderante quelle concernenti i « concorsi », il « rapporto limite tra farmacia e popolazione » e la « commerciabilità delle farmacie ».

1. — *Concorsi.* — In base alle norme attualmente in vigore la autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è concessa al vincitore di pubblico concorso per soli titoli.

Tale disposizione ha dato vita, in un crescendo continuo, ad una situazione di grave inferiorità per la maggior parte dei farmacisti. Infatti, oggi si verifica che i concorsi sono vinti esclusivamente da coloro che sono riusciti a totalizzare il maggior numero possibile di titoli e, in particolare, dai professori universitari e dai farmacisti già titolari che hanno potuto dedicare tempo e mezzi a tale scopo, mentre i giovani, anche i più intelligenti e volenterosi, vedono frustrate le proprie aspirazioni o perchè mancano di una lunga anzianità professionale o perchè non hanno avuto la possibilità di acquisire titoli scientifici o accademici.

Al fine di ovviare, almeno in parte, a tale inconveniente è necessario introdurre nel concorso anche l'« esame » il quale, anzi, dovrebbe avere un peso preponderante rispetto ai titoli, in quanto consentirebbe di valutare realisticamente la preparazione dei candidati. Questo è quanto prevede in proposito la presente proposta la quale prevede anche un limite di età massimo per la partecipazione ai concorsi, e ciò al fine di evitare il caso, oggi frequente, di concorrenti molto anziani, e talora non più idonei a gestire direttamente la farmacia, che si presentano come probabili vincitori in forza di numerosi titoli acquisiti con il lungo esercizio.

Inoltre, al fine di evitare dannosi e ingiustificati ritardi nel mettere a concorso le sedi farmaceutiche vacanti e quelle nuove (ritardi dovuti soprattutto alle lungaggini burocratiche) è quanto mai opportuno fare in modo che i concorsi vengano espletati con una periodicità fissa. È quello che prevede, appunto, la nostra proposta. Questa, infatti, stabilisce che i concorsi per le varie sedi di ogni provincia devono aver luogo ogni due anni, entro il mese di marzo.

2. — *Rapporto limite tra farmacia e popolazione.* — Tale rapporto attualmente è fissato per tutti i comuni nella misura di una farmacia ogni cinquemila abitanti, il che ha dato luogo a diversi gravi inconvenienti, primo tra tutti l'addensamento delle farmacie al centro della città con conseguente rarefazione delle medesime nelle zone periferiche, a tutto scapito degli abitanti di queste i quali presentemente non hanno un'adeguata assistenza farmaceutica.

Per ovviare a tale inconveniente noi proponiamo di portare il rapporto-limite tra farmacia e popolazione da 5.000 a 4.000 nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e a 3.000 nei comuni con popolazione maggiore.

Con una siffatta differenziazione si otterrà da un lato il risultato di dare una più vasta rete di farmacie nei grossi centri (cosicché anche le zone periferiche dei medesimi possano avere la necessaria assistenza farmaceutica), dall'altro lato di impedire che farmacie oggi classificate come rurali perdano tale loro qualifica insieme ai benefici che vi sono connessi, senza che peraltro siano venute a mutare le condizioni esterne in cui esse operano; cosa che accadrebbe, invece, se si adottasse un rapporto-limite, ad esempio di 3.500, uguale per tutti i Comuni.

L'abbassamento, sensibile, dell'attuale rapporto-limite fra farmacie e popolazione com'è previsto nella presente proposta avrà oltretutto il vantaggio di far aumentare sensibilmente il numero delle farmacie e quindi di attenuare, se non eliminare completamente, il fenomeno, oggi abbastanza ampio, della disoccupazione di tanti giovani farmacisti.

3. — *Commerciabilità delle farmacie* — La trasferibilità della titolarità delle farmacie attualmente è consentita soltanto per le farmacie cosiddette « legittime » le quali possono essere trasferite, ai sensi dell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie, per

una volta tanto per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto all'Albo professionale.

Con questa disposizione di legge si è attuata una ingiusta sperequazione tra farmacie « legittime » da una parte e tutte le altre farmacie che non possono essere trasferite dall'altra.

La presente proposta di legge, al fine di eliminare tale sperequazione e di venire incontro ad un'esigenza fortemente sentita, prevede la trasferibilità della titolarità della farmacia, ponendo nel contempo una serie di « cautele » onde evitare eventuali speculazioni.

Tali cautele consistono in questo:

a) che il trasferimento può essere fatto soltanto dopo che siano decorsi dieci anni dalla conseguita titolarità;

b) che il trasferimento può essere fatto soltanto a favore di un farmacista che sia già titolare di una farmacia o di un farmacista che abbia esercitato la professione di farmacista per almeno 5 anni in maniera continuativa e che sia risultato idoneo in un precedente concorso per l'apertura e lo esercizio di farmacie;

c) che il farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia non può acquistare la titolarità di altra farmacia né partecipare a concorsi per l'apertura e l'esercizio di altre farmacie se non siano trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. Questo lungo periodo di tempo servirà ad evitare le eventuali speculazioni.

Questi, nella loro sostanza, sono i punti fondamentali sui quali si impernia la presente iniziativa e altre norme nella medesima previste non sono che un naturale corollario dell'applicazione di tali punti.

In particolare, comunque, la nostra proposta che consta di 13 articoli, prevede negli articoli 1 e 2 una pianta organica delle farmacie per ogni Comune e la revisione della medesima ogni due anni fatta in base alla popolazione residente nel Comune stesso. Attualmente la pianta organica è legata al censimento decennale i cui risultati peraltro vengono sempre pubblicati molti anni dopo la rilevazione.

Nell'articolo 3 si fissa in 4.000 il numero di abitanti per ogni farmacia nei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e in 3.000 quello nei comuni con popolazione maggiore. Inoltre, per far sì che in uno stesso Comune si tenga conto della densità della popolazione delle varie zone, in tale articolo

si è stabilito che la distanza tra un esercizio farmaceutico e l'altro, per non essere soggetta a criteri rigidi, sarà determinata per ogni singolo Comune «in maniera da soddisfare adeguatamente i bisogni degli aggregati urbani» dal medico provinciale sentito il parere dell'Amministrazione comunale, in occasione di ogni revisione della pianta organica.

Nell'articolo 4 sono indicati i criteri in base ai quali attribuire alla farmacia la qualifica di urbana o la qualifica di rurale. In particolare si precisa che non possono essere considerate rurali quelle farmacie che si trovano nelle stazioni riconosciute di cura e soggiorno e nelle zone periferiche o nei sobborghi delle città quando i medesimi siano collegati al centro urbano dai comuni mezzi pubblici di comunicazione.

Nell'articolo 5 si stabilisce che il concorso, che deve essere per titoli ed esami, viene indetto nell'ambito di ogni provincia ogni due anni per tutte le sedi vacanti e quelle di nuova istituzione. In esso, inoltre, si stabilisce che l'assegnazione della sede deve essere fatta con deliberazione del medico provinciale sulla base delle scelte manifestate dai vincitori del concorso secondo la graduatoria di merito, e che al concorso possono partecipare soltanto i farmacisti iscritti all'Albo che non abbiano superato l'età di 55 anni.

Nell'articolo 6 si consente ai farmacisti titolari di concorrere per altra sede anche se hanno superato il 55° anno di età sempre però che, qualora risultino vincitori rinuncino alla precedente farmacia all'atto dell'accettazione della nuova.

Nell'articolo 7 si fa obbligo alle Amministrazioni comunali di aprire ed esercitare provvisoriamente un armadio farmaceutico nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000

abitanti quando nei medesimi non esista una farmacia e sia andato deserto il concorso per la sua apertura. Questa particolare disposizione eviterà il caso, oggi tutt'altro che infrequente, di centri abitati e di piccoli comuni privi di qualsiasi assistenza farmaceutica.

Nell'articolo 8 si stabilisce che le sedi farmaceutiche vacanti fino a che non verranno espletati i relativi concorsi, che vengono indetti ogni due anni, saranno provvisoriamente affidate ai farmacisti che siano risultati primi idonei in un precedente concorso per la titolarità di una farmacia e che accettino l'incarico. Oppure, in mancanza di idonei, al farmacista più anziano, che accetti l'incarico, tra quelli disponibili iscritti all'ordine della provincia.

Questa disposizione consentirà l'immediato spostamento del farmacista vincitore nella nuova sede senza pregiudizio del servizio farmaceutico nella sede vecchia ed eliminerà, oltretutto, uno dei più gravi abusi cui ha dato luogo la vigente legislazione, consistente nel fatto che al farmacista già titolare di una farmacia che vinca il concorso per un'altra sede è concesso di gestire la precedente farmacia fino all'espletamento del nuovo concorso.

Gli articoli 9 e 10 riguardano, rispettivamente, la fase esecutiva che segue il risultato del concorso, che deve essere svolta con la necessaria speditezza, e la situazione transitoria delle località ove la farmacia posta a concorso non venisse assegnata.

Particolare importanza riveste l'articolo 11 il quale consente il trasferimento della titolarità di una farmacia A questo proposito richiamiamo quanto già detto sopra al n. 3.

Con l'articolo 12 si stabilisce che il farmacista può farsi sostituire nel suo esercizio solo per motivi di salute, per assolvimento di obblighi militari e per chiamata a funzioni pubbliche elettive.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie con l'indicazione del numero e la delimitazione della zona di ciascuna di esse.

La pianta organica è approvata con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale e del Consiglio provinciale di sanità.

### ART. 2.

La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ordinaria ogni due anni in base alla popolazione residente nel comune.

La revisione deve essere fatta entro il mese di dicembre di ogni biennio con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale e del Consiglio provinciale di sanità.

### ART. 3.

Il numero delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare farmacie è dato in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 4.000 abitanti, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, e più di una farmacia ogni 3.000 abitanti nei comuni con popolazione maggiore.

Non si tiene conto delle frazioni di popolazione rispettivamente inferiore a 4.000 e 3.000.

La distanza tra le farmacie deve essere determinata in maniera da soddisfare adeguatamente i bisogni degli aggregati urbani; essa è stabilita per ogni singolo comune dal medico provinciale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale. Tale determinazione deve essere effettuata in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie di cui al precedente articolo 2.

### ART. 4.

Le farmacie si distinguono in urbane e rurali.

Sono rurali le farmacie situate in comuni o centri abitati aventi una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti. Non sono considerate rurali le farmacie che si trovano nei sobborghi o nei quartieri periferici della città

collegati al centro urbano dagli ordinari mezzi pubblici di comunicazione e nelle stazioni riconosciute di cura e soggiorno.

## ART. 5.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è concessa al vincitore di pubblico concorso per esami e per titoli.

Il pubblico concorso ha luogo nell'ambito della provincia ogni due anni entro il mese di marzo. Esso è bandito per tutte le sedi vacanti e di nuova istituzione, e l'assegnazione della sede è deliberata dall'Autorità competente sulla base delle scelte manifestate dai vincitori secondo la graduatoria di merito.

Il concorso si svolge secondo le norme di apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al concorso sono ammessi a partecipare tutti i cittadini abilitati alla professione di farmacista iscritti all'Albo e che non abbiano superato i 55 anni di età.

I pubblici concorsi di cui alla presente legge sono indetti per la prima volta entro i primi tre mesi del 1965.

## ART. 6.

Il titolare di una farmacia, anche se ha superato il 55° anno di età, può concorrere per altra sede e, se risulti vincitore deve rinunciare alla precedente farmacia all'atto dell'accettazione della nuova.

## ART. 7.

Qualora nei comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non esista farmacia e sia andato deserto il concorso indetto per l'istituzione della medesima è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di aprire ed esercitare provvisoriamente un armadio farmaceutico, adeguatamente attrezzato secondo le disposizioni del medico provinciale.

## ART. 8.

Le sedi farmaceutiche vacanti fino a che non verranno espletati i relativi concorsi sono provvisoriamente assegnate dal medico provinciale ai farmacisti risultati idonei nell'ordine di graduatoria nel precedente concorso per la titolarità di una farmacia e che accettino l'incarico. In mancanza, le sedi va-

canti sono provvisoriamente assegnate al farmacista disponibile che abbia la maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine dei farmacisti della provincia e che accetti l'incarico.

L'assegnatario è tenuto a rilevare i medicinali necessari e obbligatori per l'esercizio della farmacia ed a versare al titolare uscente una cauzione a garanzia del buon uso e della buona conservazione dell'attrezzatura della medesima.

ART. 9.

Il vincitore del concorso in caso di accettazione della sede farmaceutica deve iniziare l'esercizio della farmacia entro sei mesi dalla data dell'accettazione stessa.

ART. 10.

Le sedi non assegnate sono rimesse a concorso a norma dell'articolo 5 della presente legge.

Nella località della sede di nuova istituzione non assegnata è aperto provvisoriamente un armadio farmaceutico esercitato a cura del titolare di una farmacia prescelto dal medico provinciale fra i titolari delle farmacie delle zone limitrofe. In caso di mancata accettazione degli interpellati l'armadio farmaceutico è aperto dall'Amministrazione comunale.

ART. 11.

Il trasferimento della titolarità della farmacia è consentito, decorsi 10 anni dalla conseguita titolarità, purché esso sia fatto a favore o di un farmacista già titolare di una farmacia o di un farmacista che sia iscritto all'Albo professionale, che abbia esercitato la professione di farmacista per almeno 5 anni in maniera continuativa e che sia risultato idoneo in un precedente concorso per l'apertura e l'esercizio di farmacie.

Il farmacista già titolare che acquista una nuova farmacia perde la titolarità della precedente dal momento dell'entrata in possesso della nuova.

Il farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia non può acquistare la titolarità di altra farmacia né partecipare ai concorsi per altre farmacie se non siano trascorsi 10 anni dall'atto del trasferimento.

In caso di morte del titolare di una farmacia gli eredi possono, prima che la farmacia sia posta a concorso e comunque entro un periodo non inferiore ad 1 anno dalla morte del *de cuius*, trasferire la medesima ai sensi dei commi precedenti del presente

articolo. Nel periodo in cui la farmacia resta vacante si applicano le norme di cui all'articolo 8 della presente legge, salvo nel caso che fra gli eredi del titolare della farmacia defunto vi sia un farmacista iscritto all'Albo dei farmacisti al quale verrà assegnata in via provvisoria la gestione della farmacia.

Il trasferimento della titolarità della farmacia è valido soltanto se è trasferita anche l'azienda commerciale connessa.

ART. 12.

Il titolare di farmacia può farsi sostituire da altro farmacista iscritto all'Ordine dei farmacisti nella conduzione professionale ed economica della farmacia per motivi di salute, per assolvimento di obblighi militari e nei casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive.

La sostituzione di cui al comma precedente deve essere immediatamente comunicata al medico provinciale. Questi se accerta che il motivo addotto è insussistente o che la persona del sostituto non ha i requisiti di cui al comma precedente o che la causa che determinò la sostituzione è venuta a cessare, ne fa diffida al titolare il quale è tenuto a riassumere subito la conduzione diretta della farmacia.